



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA/ORDINARIA – 2^ CONVOCAZIONE
SCI CLUB MONTE CANIN ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA**

L'anno 2024, il giorno 22, del mese di aprile, alle ore 19:30, presso la sede sociale in Via Brigata Re, 29 a Udine, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta in data 5 aprile come da relativo verbale, l'Assemblea dei soci dell'Associazione Sci Club Monte Canin Associazione Dilettantistica. Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 10 del vigente statuto sociale il Sig. Del Mestre Tancredi, verbalizza la Sig.ra Visintin Marina.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 5 aprile 2024 mediante avviso affisso presso la sede sociale e contestuale avviso agli associati così come previsto dagli Articoli 10 e 12 dello Statuto vigente contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 18 soci di cui 5 per delega, come risulta dalle deleghe conservate agli atti e da apposito foglio presenze, su n° 219 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alle disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni;

PARTE ORDINARIA

2. Relazione del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale 2023;
3. Presentazione ed approvazione rendiconto economico consuntivo anno 2023;
4. Presentazione ed approvazione del programma/preventivo anno 2024;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente introduce gli argomenti di discussione secondo i punti all'Ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Primo punto all'ordine del giorno: **Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alle disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.**

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno richiesto la convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed in particolare la necessità di adottare un nuovo testo di Statuto Sociale conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni. Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 26 articoli.

Dopo ampia e proficua discussione, all'unanimità, l'Assemblea approva il nuovo testo di statuto sociale, allegato al presente verbale, dando mandato al Presidente o suo Delegato di procedere agli adempimenti richiesti dalla legge e alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

PARTE ORDINARIA

2. Secondo punto all'ordine del giorno: **Relazione del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale 2023.**

Il Presidente, per conto del Consiglio Direttivo, illustra ai presenti la relazione relativa all'esercizio sociale 2023 con tutte le iniziative positivamente intraprese che hanno dato lustro alla Società.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'ò.d.g.

3. Terzo punto all'ordine del giorno: **Presentazione ed approvazione rendiconto economico consuntivo anno 2023.**

Il Presidente illustra e presenta ai presenti il rendiconto economico consuntivo 2023 e, dopo la relativa discussione e i chiarimenti richiesti da parte di alcuni Soci in merito ad alcune voci del documento contabile, l'assemblea approva all'unanimità il documento, la cui copia allegata al presente verbale, è stata distribuita a tutti i presenti con diritto di voto.

4. Quarto punto all'ordine del giorno: **Presentazione ed approvazione del programma/preventivo anno 2024.**

Il Presidente illustra le iniziative già in essere e quelle previste per l'anno 2024 ed i relativi preventivi di spesa.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità approvare in merito al punto all'ò.d.g.

5. Quinto punto all'ordine del giorno: **Varie ed eventuali.**

Nulla da notificare.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente






REGISTRATO a UDINE il 13 MAG. 2024
AL N° 1024 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro **ESENTE**

* firma su delega della Direzione Provinciale

Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis





Statuto Sociale "Sci Club Monte Canin Associazione Dilettantistica"

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, denominata "SCI CLUB MONTE CANIN ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA" o, in breve "SCI CLUB MONTE CANIN A.D."

L'Associazione ha sede in Udine, attualmente in Via Brigata Re, civico n. 29. È data facoltà al Consiglio Direttivo dell'associazione di poter modificare l'indirizzo della sede legale purché sempre all'interno dello stesso comune, non costituendo una modifica statutaria.

Articolo 2 – Scopo e oggetto sociale

1. L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del DLgs 36/2021 con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla pratica delle discipline degli sport invernali contemplate dalla FISU e secondo le norme, gli statuti e le direttive del CONI e/o dal CIP, nonché gli statuti e i regolamenti contemplati dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intende affiliarsi. S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

4. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività sportiva e ricreativa in favore dei propri soci e frequentatori, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere:

- l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature idonee alla pratica sportiva;
- organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici che privati;
- istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- sussistendone i presupposti, l'associazione potrà gestire un punto di ristoro e vendere abbigliamento e materiale sportivo per i propri associati, frequentatori e terzi;
- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;

- aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
 - organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, riunioni, viaggi corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo e culturale in genere;
 - partecipare ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere.
5. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto è esercitato dai soci minorenni con le modalità previste dall'art. 9 comma 2 del presente statuto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

4. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione e alle regole sportive:

- ammonizione;
- sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

Articolo 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, qualora nominato dall'Assemblea o obbligatorio in base alla legge.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni, mentre per i soci minorenni il diritto di voto potrà essere esercitato da un genitore esercente la potestà parentale. Il genitore potrà portare in assemblea il proprio voto, nonché un voto per ogni figlio minorenni socio. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

3. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati maggiorenni.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante invio di invito scritto a mezzo di posta elettronica o altri mezzi di comunicazione elettronica definiti dall'Assemblea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli

organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 13 (tredici) componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.
2. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente e il/i Vicepresidente/i e nomina il Segretario che potrà assumere anche funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
6. La carica di Consigliere è gratuita; i componenti del Consiglio hanno diritto a ricevere esclusivamente l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzionisaranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.



Articolo 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri, senza formalità. La convocazione può essere fatta con ogni mezzo che consenta di attestarne il ricevimento, comprese le applicazioni smartphone comunemente utilizzate. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-video conferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione al Consiglio.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché il programma sportivo sociale;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) nominare direttori tecnico/sportivi nelle varie discipline e categorie che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso, questi potranno partecipare al Consiglio Direttivo, qualora convocati, ma solamente con voto consultivo;
- g) adottare i provvedimenti disciplinari e di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- i) compiere ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione non espressamente riservato all'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente, che viene eletto da parte del Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima riunione successiva alla nomina, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

1. Il Consiglio Direttivo elegge, nella prima riunione successiva alla nomina, uno o due Vicepresidenti, designando, in tale ultimo caso, quali di essi sia il primo vicario del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. La carica di Segretario può anche essere conferita a persona estranea al Consiglio.

Articolo 20 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico finanziario e la relazione illustrativa.

3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali e da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Articolo 23 – Sezioni

L'assemblea generale, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

Articolo 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale, nella sessione straordinaria, da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito all'assegnazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Udine, li 22 aprile 2024

Il Segretario



Il Presidente



Sci Club MONTE CANIN
Associazione dilettantistica
Via Brigata Re n°29 - 33100 UDINE
C.F.01499480307-P.IVA 02372670303
sciclubmontecanin@libero.it
Cod. FISI 00061

